

(N. 2831)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 febbraio 1953 (V. Stampato N. 3049)*

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 FEBBRAIO 1953

Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
agli Istituti autonomi per le case popolari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I mutui con contributo erariale da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari sono garantiti dallo Stato.

La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministro dei lavori pubblici sono comunicati al Ministro per il tesoro, il quale ha facoltà di accendere ipoteca di primo grado sulle aree destinate alla costruzione dei fabbricati da edificarsi con i mutui garantiti dallo Stato, nonchè sui fabbricati stessi appena costruiti.

Art. 2.

Gli Istituti autonomi per le case popolari sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una Banca di interesse nazionale o ad un Istituto di credito di diritto pubblico.

Le entrate stesse potranno anche essere versate su un conto corrente postale intestato all'Istituto.

Nelle convenzioni relative dovrà essere inserita una clausola che autorizza l'Intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza dell'Istituto quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate.

Art. 3.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente articolo 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli Istituti per le case popolari alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto autonomo per le case popolari.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.